



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. 02 – Centro Funzionale Multirischi

Progetto per l'approvvigionamento del servizio di visualizzazione in tempo reale dei fulmini, utilizzato per l'allertamento per il rischio idrogeologico ai fini di protezione civile	
all. C	SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

Il R.U.P.
D.ssa Francesca Napoli

Visto: Il Dirigente della U.O.D. 02
Ing. Mauro Biafore

settembre 2021

SCHEMA DI CONTRATTO

In forma pubblica amministrativa per l'Affidamento del servizio di *visualizzazione in tempo reale dei fulmini, utilizzato per l'allertamento per il rischio idrogeologico ai fini di protezione civile.* – C.I.G.: **88453727E2**

REP. N _____ del _____

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilavent_____, il giorno _____ del mese di _____, in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, al Centro Direzionale di Napoli, Isola C3, sono convenuti:

- 1) la Regione Campania, c.f. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del dott. Italo Giulivo, Direttore Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, nato a Avellino il 13/09/1960 e domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione in Napoli, alla via S. Lucia n.81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con DPGR n. 67 del 28/04/2017;
- 2) la Società _____ di seguito denominata Società, P.IVA _____ con sede in _____ alla via _____, rappresentata, in qualità di legale rappresentate o munito di delega/procura speciale (estremi.....) da _____ sig/dott _____ nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso la sede legale della società.

Per quanto riguarda i rapporti obbligatori derivanti dal presente contratto, la Società elegge domicilio in _____ alla Via _____

Verificata la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la società _____, rilasciato da _____, prot. n. _____ del _____, da cui risulta che la Società, alla data del rilascio, è in regola con il versamento di premi, accessori e contributi.

Dopo tali verifiche detti convenuti premettono che:

- Con riferimento all'attuale ordinamento amministrativo regionale della Giunta Regionale della Campania, definito dal regolamento regionale 11 febbraio 2019, n. 2 e alle competenze assegnate, in materia di protezione civile, con deliberazione di Giunta regionale n. 843 del 28/12/2017 e confermate con successiva d.G.r. n. 64 del 19/02/2019, nonché in forza della legge regionale n. 12/2017 "Sistema di Protezione Civile in Campania", l'attuale sistema di allertamento regionale, è gestito operativamente dalle strutture della protezione civile regionale, individuate, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 299/2005

(successivamente modificato, integrato e adeguato alle varie modifiche ordinamentali, intervenute nell'assetto istituzionale regionale), nel Centro Funzionale Decentrato della Campania (CFD) e nella Sala Operativa Regionale Unificata (SORU), rispettivamente incardinati nelle strutture dirigenziali di secondo livello denominate: "Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile - codice 50.18.02" e "Staff tecnico-amministrativo, protezione civile, emergenza e post-emergenza – codice 50.18.92".

- La gestione del sistema di allertamento è attuata dal CFD e dalla SORU, in conformità al disposto legislativo, di cui al Decreto Legislativo 6 febbraio 2020, n. 4, pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12/02/2020 e anche riferito come "Correttivo del Codice", che ha novellato varie parti del Codice della Protezione Civile, emanato con il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018, successivamente modificato con Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e con Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che definisce l'allertamento a fini di protezione civile (art.2, comma 4, lettera a) come: "attività di prevenzione non strutturale, articolata in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio¹".
- Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Codice, l'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.
- I contenuti scientifici, tecnici, organizzativi e procedurali del sistema di allertamento regionale sono delineati negli allegati sub A e sub B al DPGR n. 299 del 30 giugno 2005, pubblicati, unitamente allo stesso Decreto, sul numero speciale del 01 agosto 2005 del B.U.R.C. e denominati, rispettivamente: "Il Sistema di Allertamento Regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile" e "Ruoli e compiti delle strutture regionali di protezione civile nell'ambito delle procedure di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico per il territorio regionale", successivamente modificati e adeguati alle intervenute indicazioni operative adottate dal Dipartimento della Protezione Civile, con Decreto Presidenziale n. 245 del 01/08/2017, recante: "Adeguamento del sistema regionale di allertamento per il rischio idrogeologico e idraulico, adottato in Campania con DPGR n. 299/2005, alle indicazioni operative del dipartimento della protezione civile adottate con circolare prot. n. ria/0007117 del 10/02/2016 e ulteriori determinazioni".
- In particolare, il Centro Funzionale Decentrato Regionale, ai fini dell'assolvimento dei compiti inerenti alla previsione e al monitoraggio dei fenomeni meteorologici attesi e/o in atto, si avvale, fra l'altro, di una serie di prodotti, provenienti dalla modellistica previsionale numerica e dalle misure strumentali delle reti satellitari, radar e a terra, resi disponibili dai fornitori pubblici e privati, proprietari dei sistemi preposti alla produzione, gestione, elaborazione e

¹ Tale definizione è fra quelle, introdotte dal D. Lgs. 1/2018 e non modificate dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2020, n. 4.

diffusione dei dati e servizi utili allo svolgimento delle predette funzioni di previsione e monitoraggio.

- ai fini dell'efficace svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla D.G.R. n. 478 del 10/09/2012 (allegato D, relativo alla declaratoria e competenze delle strutture dirigenziali del nuovo ordinamento regionale) e con particolare riferimento agli adempimenti in materia di gestione del sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile, la predetta ex U.O.D. 53.08.05 si è dotata di un servizio di visualizzazione in tempo reale dei fulmini, necessario per il monitoraggio in tempo reale dei fenomeni atmosferici precursori della dinamica delle perturbazioni meteorologiche sulla regione;
- in attuazione di tale deliberazione, con Decreto Dirigenziale n.266 del 09.07.2021 il Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, ha individuato quale Responsabile Unico del Procedimento, in considerazione della particolare professionalità richiesta per la gestione degli aspetti tecnici e amministrativi dell'intervento, la dott.ssa Francesca Napoli matr. 22583, funzionario D1, in servizio presso la U.O.D. 50.18.02 "Centro Funzionale Multirischi di protezione civile";
- con nota prot. [redacted] del [redacted], è stato dato mandato all'U.O.D. 60.06.01 "Centrale Acquisti e Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture" dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere" di provvedere alla predisposizione degli atti di gara necessari alla acquisizione del *"Servizio di visualizzazione in tempo reale dei fulmini, utilizzato per l'allertamento per il rischio idrogeologico ai fini di protezione civile"*, nonché all'indizione, pubblicazione ed esperimento della stessa, con individuazione del contraente aggiudicatario;
- che con Decreto Dirigenziale del [redacted] n. [redacted] all'U.O.D. 60.06.01 "Centrale Acquisti e Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture" dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere", è stata indetta, ai sensi del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, apposita gara d'appalto e sono stati approvati i relativi atti per l'affidamento del *Servizio di visualizzazione in tempo reale dei fulmini, utilizzato per l'allertamento per il rischio idrogeologico ai fini di protezione civile*;
- che il bando di gara, con i relativi allegati, è stato pubblicato sul B.U.R.C. [redacted] n. [redacted] e per lo stesso si è provveduto agli adempimenti relativi alle pubblicazioni previste per legge;
- che, a conclusione delle operazioni, la Commissione di gara, nominata con Decreto Dirigenziale della all'U.O.D. 60.06.01 "Centrale Acquisti e Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture" dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere" n. [redacted], ha aggiudicato la gara esperita in favore della Società [redacted] con sede in [redacted], via [redacted] – P.IVA: [redacted];
- che con nota del [redacted] prot.n. [redacted], è stata inviata comunicazione dell'aggiudicazione definitiva alla Società [redacted] e alle concorrenti [redacted].;
- che si è provveduto alla pubblicazione degli esiti dell'aggiudicazione di gara sulle gazzette ufficiali e sulla stampa, come comunicato con nota del [redacted] prot. n. [redacted], dell'UOD 60.06.01 "Centrale Acquisti e Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture" dell'Ufficio Speciale "Grandi

Opere”;

- che con nota prot. n. 396105 del 28/07/2021 è stato reso il parere in merito al presente schema di contratto dalla competente struttura dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale, i cui rilievi sono stati recepiti nel presente contratto;
- che gli oneri di esecuzione del presente contratto graveranno sul capitolo 1122 del bilancio regionale relativo al periodo di valenza contrattuale;
- che si è preso atto che in relazione alla Società non risultano sussistere gli impedimenti e le situazioni ostative alla stipulazione del presente contratto ed alla instaurazione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 575/1965 ed ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 490/1994 e del d.p.r. n. 252/1998

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 – Premesse.

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono e che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione, compresi il bando di gara, il capitolato d'appalto, e il disciplinare di gara, con gli allegati di cui al Decreto Dirigenziale [REDACTED] del n. [REDACTED], nonché gli impegni assunti dalla Società e dichiarati nell'offerta economica e tecnica in sede di gara, è pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti,

La richiamata documentazione è conservata presso la Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, e non è allegata al presente contratto per richiesta espressa delle parti contraenti.

Art. 2 – Oggetto del contratto.

La Regione affida alla Società, che accetta, senza riserve, la fornitura del *Servizio di visualizzazione in tempo reale dei fulmini, utilizzato per l'allertamento per il rischio idrogeologico ai fini di protezione civile*.

Tutte le prestazioni oggetto d'appalto devono essere disponibili con modalità “chiavi in mano” e in conformità agli elaborati del progetto redatto dalla Regione, con particolare riferimento alle specifiche tecniche, nella piena ed incondizionata osservanza di tutti i patti e le condizioni espressi nel presente contratto d'appalto e nel disciplinare, nonché secondo le disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dal Responsabile del Procedimento e/o dai suoi collaboratori.

Tutte le attività e prestazioni da rendere ai fini dell'attivazione del servizio, comprese quelle all'addestramento all'uso del sistema da parte del personale tecnico della Regione, devono essere perfettamente eseguiti in tutti i dettagli e risultare perfettamente funzionali allo scopo.

Scopo principale del progetto è di consentire agli operatori sia la visualizzazione in tempo reale che in tempo differito dei fulmini che cadono nell'area geografica indicata nel documento "Specifiche tecniche del servizio", con le caratteristiche, la precisione e il dettaglio indicati nello stesso documento. Le operazioni di verifica della fornitura del servizio in corso di esecuzione saranno finalizzate al controllo a campione dei collegamenti e delle informazioni disponibili in tempo reale ed in tempo differito, secondo quanto riportato in dettaglio nel capitolato; l'eventuale esito non positivo di tali verifiche costituirà elemento di penalità nei confronti del corrispettivo dovuto alla Società, secondo quanto specificato nel seguito del presente contratto.

Art. 3 – Decorrenza e durata

La società si obbliga a dare inizio alla fornitura a partire dal giorno **xx.xx 2022**.

La durata del presente contratto è di 2 (due) anni, decorrenti dalla suddetta data di inizio della fornitura.

La Regione si riserva la facoltà di rinnovare l'appalto per un periodo massimo di ulteriori anni 2 (due), decorrenti dalla scadenza del contratto e alle stesse condizioni tecniche ed economiche.

Il rinnovo dell'affidamento, da formalizzarsi con apposito atto aggiuntivo, sarà disposto dalla Regione e comunicato all'appaltatore almeno 2 (due) mesi prima della scadenza contrattuale.

Art. 4 – Importo dell'appalto, corrispettivi e pagamenti

Il corrispettivo della fornitura di cui al presente contratto è pari a € [] ([]) di cui € [] ([]) al netto di I.V.A. per la fornitura del servizio e € [] ([]) per I.V.A. al 22% prevista per legge.

Durante il periodo di vigenza contrattuale sono esclusi ulteriori oneri per la Regione oltre quelli indicati nell'offerta. Nel corrispettivo così calcolato si intendono pertanto compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del Contratto, ad esclusione degli oneri di connettività alla rete internet pubblica che restano in capo alla Regione.

Il corrispettivo verrà riconosciuto a seguito di regolare fattura e di rendicontazione contabile e tecnico-amministrativa.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Società dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico la Società di ogni relativo rischio e/o alea.

La Società non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

I corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA e verrà riconosciuto mediante il pagamento di fatture

semestrali posticipate di importo pari al valore delle forniture (il valore mensile della fornitura sarà calcolato dividendo il prezzo offerto in gara per la durata contrattuale).

Fermo restando quanto sopra tutti i pagamenti saranno effettuati previo accertamento della regolarità contributiva della Società (in caso di RTI di tutti gli operatori che hanno effettivamente svolto attività oggetto del pagamento) e, se del caso, dei subappaltatori che hanno effettivamente svolto attività oggetto del pagamento nonché previa autorizzazione alla fatturazione e ricezione di regolari fatture da parte della Regione.

A tal fine il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, intestate alla Unità Operativa Dirigenziale Centro Funzionale Multirischi di protezione civile è: **98MWX4**.

Il pagamento delle fatture accettate sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Società che ha emesso la fattura e dedicato al presente appalto, anche in via non esclusiva, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010. In ogni caso, la Società assume tutti gli ulteriori obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, fermo restando che in caso di inosservanza degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertati, la Regione si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 5 - Responsabile operativo dell'appalto per la Società

Prima dell'inizio delle attività il legale rappresentante della Società si impegna a nominare, mediante comunicazione scritta alla Regione, il Responsabile operativo dell'appalto, il quale avrà specifico mandato di rappresentare ed impegnare la Società per tutte le attività inerenti alle prestazioni previste in appalto.

Il Responsabile operativo sarà l'unico interlocutore e referente dell'Amministrazione per tutti gli aspetti relativi all'appalto.

La Società potrà sostituire il proprio responsabile, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione prima della sostituzione, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini d'appalto.

Art. 6 – Inadempimenti e penali

Le attività oggetto dell'appalto devono essere pienamente e correttamente eseguite secondo i termini e le modalità previsti nel presente contratto e/o nell'offerta tecnica -e nella documentazione prodotta nel corso dell'esecuzione dell'appalto, fermi restando, ove migliorativi per la Regione, gli impegni assunti dalla Società in sede di gara.

La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esatto adempimento da parte della Società di tutte le forniture specificate nell'offerta tecnica, quali obbligazioni essenziali.

In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali e/o delle modalità di espletamento dell'appalto, fatti salvi i casi di forza maggiore o i fatti imputabili direttamente alla Regione, la stessa si riserva di applicare specifiche penali commisurate all'entità dell'inadempimento e/o del ritardo, come determinate nel seguito:

- In caso di disservizio o mancata erogazione del servizio per una durata temporale superiore alle 24 ore consecutive per cause riconducibili all'Appaltatore o senza che lo stesso Appaltatore ne abbia data tempestiva segnalazione, ovvero in tutti i casi in cui all'Amministrazione non è garantita la fruizione del servizio per più di 24 ore consecutive per cause riconducibili all'Appaltatore (mancata attivazione del servizio di manutenzione nei tempi e con le modalità previste, inaccessibilità della banca dati, ecc...), l'Amministrazione si riserva di applicare una penale pari ad euro 50 (cinquanta) per ogni ulteriore periodo di 24 ore di disservizio;

L'applicazione delle penali non pregiudicherà, in ogni caso, il diritto da parte della Regione ad ottenere la prestazione dei servizi secondo quanto previsto dal Contratto d'appalto stipulato tra le parti, fatto salvo il risarcimento del danno, compreso il danno all'immagine. La Regione si riserva di applicare le predette penali attraverso corrispondente decurtazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo dell'appalto. Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudicherà il diritto per la Regione di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti. L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo, avverrà secondo la disciplina civilistica.

Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo di aggiudicazione, IVA esclusa, la Regione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché di procedere in danno della Società, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Regione stessa. Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali saranno contestati dalla Regione alla Società mediante lettera raccomandata a/r ovvero mediante posta elettronica certificata. In tal caso, la Società deve comunicare, con le medesime modalità (raccomandata a/r ovvero posta elettronica certificata), le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute accoglibili, ad insindacabile giudizio della Regione, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, la Regione potrà applicare alla Società le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Art. 7 - Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro

La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli impegni verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina

infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La Società si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

Tra il personale utilizzato dalla Società e la Regione, a seguito della sottoscrizione del presente atto, non intercorre alcun rapporto lavorativo pertanto, gli stessi, non potranno vantare alcun legittimo affidamento in ordine ad eventuale assunzione nei ruoli della Regione.

Art. 8 – Riservatezza dei dati e trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni circa l'osservanza del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 2016/679/UE, in materia di protezione dei dati personali in ambito comunitario e nazionale e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della citata normativa.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Società, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, riportati nell'allegato A al presente Contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, denominato "Informativa per il trattamento dei dati personali", nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

La Società è autorizzata al trattamento dei dati personali di cui al presente contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente capoverso sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto e non concerne unicamente i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La Società è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

La Società potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società stesso a gare e appalti.

La Società si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.

Art.9 -Manleva, Brevetti e Diritti D'autore

La Regione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui la Società abbia usato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

La Società, pertanto, si assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di programmi informatici, dispositivi, brevetti, attrezzature o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d'autore, sollevandone espressamente la Regione. La Società assume l'obbligo di tenere indenne la Regione da ogni pretesa da chiunque azionata, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità relativi, ivi comprese le spese legali eventualmente conseguenti, per la violazione di diritti d'autore, di marchio o brevetto, comunque connessi alle prestazioni contrattuali.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi, di cui al precedente comma, qualora ne sia venuto a conoscenza. La Società, nel caso in cui riceva comunicazione scritta di qualsiasi azione o rivendicazione per la quale essa stessa sia tenuta a lasciare indenne la Regione, deve garantire, senza limitazione alcuna e a proprie spese, la Regione contro tali azioni o rivendicazioni.

La Regione può svolgere, a spese della Società tutti i passi che potranno essere ragionevolmente richiesti dalla stessa in relazione a tali transazioni o difese.

Art.10 - Divieto di Cessione del Contratto e Cessione del Credito

E' fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

La Società può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte della Regione.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi alla Società non hanno singolarmente effetto nei confronti della Regione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato alla Regione l'avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione, la Regione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all'originaria concessionaria.

In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui al presente articolo, la Regione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 11 - Divieto di Sospensione del Servizio

La Società non può sospendere forniture o servizi con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Regione. La sospensione unilaterale da parte della Società costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto ex art. 1456 del c.c.. Restano a carico della Società tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art.12 - Cause di Risoluzione del Contratto

In caso di inadempimento della Società anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la stessa Regione ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento del danno.

Si conviene invece che la Regione potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa contestazione degli addebiti alla Società e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:

- fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/00, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dalla Società ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, il

contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;

- nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva risulti negativo per due volte consecutive;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nel capitolato;
- mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione;
- azioni giudiziarie intentate da terzi contro la Regione per fatti o atti compiuti dalla Società nell'esecuzione del servizio;
- in caso di mancato rispetto del Protocollo di Legalità sottoscritto il 01.08.07 tra la Regione Campania e il Prefetto di Napoli;
- In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- negli altri casi previsti dal presente contratto.

Si rinvia in ogni caso alla disciplina codicistica per quanto concerne tutte le ipotesi di risoluzione del contratto. La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno dell'affidatario inadempiente.

Art.13 - Recesso

La Regione ai sensi dell'art. 1373 del codice civile, potrà recedere in ogni momento dal contratto, previa comunicazione scritta, senza che la Società possa vantare diritti a compensi ulteriori, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo. In caso di recesso, alla Società saranno corrisposti esclusivamente i compensi per le prestazioni che risulteranno effettivamente eseguite alla data del recesso stesso.

Art. 14 – Cauzione definitiva e polizze

Le parti danno atto che, prima della stipula del contratto, in ossequio all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Società ha prestato, ai fini della garanzia degli adempimenti contrattuali per il servizio affidato, deposito cauzionale definitivo infruttifero, dell'importo di €. _____ pari al _____ per cento dell'importo contrattuale presunto del servizio affidato IVA esclusa, mediante fideiussione bancaria o

polizza cauzionale assicurativa rilasciata da [REDACTED]. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'Istituto che ha prestato la suddetta cauzione resta obbligato in solido con la Società aggiudicataria fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte della Regione. La garanzia, riporta le seguenti esplicite clausole: pagamento a semplice richiesta scritta della Regione; rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore come previsto dall'art. 1944 del codice civile, estesa anche agli accessori del debito principale, in favore della Regione; rinuncia ai termini di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.

Nel caso la suddetta cauzione venisse utilizzata e quindi ridotta, per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore della Regione, la Società è tenuta al reintegro, entro venti giorni dalla richiesta della Regione, nella misura pari alla riduzione della cauzione stessa e in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere.

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta della Regione.

Art. 15 - Obblighi derivanti dal Protocollo di legalità e tracciabilità di flussi finanziari

La Società dichiara di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le disposizioni di cui al protocollo di legalità in materia di appalti pubblici, sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli il 1° agosto 2007 di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.54 del 15.10.2007.

La società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al contratto in oggetto, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Il pagamento avverrà in conformità alla predetta disposizione e in particolare al comma 1, art. 3, mediante l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, presso istituto bancario o Poste s.p.a. indicato dalla Società. L'inosservanza è sanzionata con la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/10.

Art. 16– Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista in via esclusiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, cod. proc. civ., ed espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 17 - Imposte e spese

Sono a carico della Società o RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall' art. 32, comma 14 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto è letto dalle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Data _____

IL COMMITTENTE

L'APPALTATORE
